

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 23 giugno 2021, n. 17

Disposizioni urgenti in materia di trasporti

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente di cui alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), per l'anno 2021:

a) l'impresa richiedente, di cui all'articolo 4 della legge regionale 22/2006, deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 2 del medesimo articolo, con esclusione del requisito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale 22/2006;

b) la provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione senza tenere conto del requisito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale 22/2006.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le verifiche di adempimento degli obblighi di cui al presente comma sono effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022."

Art. 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 139

"Disposizioni urgenti in materia di trasporti"

- Presentato dalla Giunta regionale il 31 marzo 2021.
- Assegnato in sede referente alla II Commissione permanente il 14 aprile 2021.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla II Commissione referente il 26 maggio 2021 con relazione di maggioranza di Matteo GAGLIASSO e relazione di minoranza di Alberto AVETTA, Francesca FREDIANI, Ivano MARTINETTI.
- Approvato in Aula l'8 giugno 2021, con 25 voti favorevoli, 18 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è il seguente:

“Art. 4. (Modalità di rilascio dell'autorizzazione)

1. La provincia rilascia l'autorizzazione per il servizio di noleggio di autobus con conducente alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nell'ambito territoriale di propria competenza. Le imprese in possesso dell'autorizzazione sono iscritte nel registro regionale delle imprese di cui all'articolo 5.

2. L'impresa, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, presenta alla provincia un'apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

c) il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche;

d) il numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale, comunque rientrante nelle fattispecie di cui all' articolo 6 della l. 218/2003. La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio è in numero non inferiore all'80 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente: tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore. Al personale sono parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dall' articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Al fine di verificare la persistenza del requisito le imprese, ogni dodici mesi, inviano alla provincia una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il personale in forza a libro matricola;

e) il possesso del certificato d'iscrizione al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all' articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente;

g) la dotazione di idonee soluzioni per il deposito del parco autobus, nonché di idonee soluzioni tecniche per la corretta manutenzione dei mezzi;

h) l'eventuale possesso dell'attestato di idoneità professionale per l'attività internazionale.

3. L'impresa richiedente è tenuta a regolarizzare l'eventuale domanda incompleta con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della competente struttura della provincia. In caso di mancata regolarizzazione, la provincia competente dispone il rigetto della domanda.

4. La competente struttura della provincia, ove sussistano le condizioni, rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Copia conforme dell'autorizzazione è conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 218/2003.

5. La provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, con cadenza quinquennale.

6. La provincia revoca l'autorizzazione, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000.

7. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 e nel rispetto delle procedure di cui all' articolo 13 bis del d.lgs. 395/2000.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 19 (Penali e sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

1. L'ente affidante applica le penali previste dall'articolo 10, comma 4, lettera l) in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio e dalla presente normativa.

2. (*abrogato*)

2 bis. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non forniscono alla Regione informazioni o dati nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento. Le verifiche di adempimento degli obblighi di cui al presente comma sono effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.

2 ter. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso ai veicoli e agli impianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2 quater. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2 quinquies. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2 sexies. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).".

Nota all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 47 della regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.".